

SEZIONE ANCE DI CONFINDUSTRIA CASERTA

E

FENEAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DELLA PROVINCIA DI CASERTA  
INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 18 LUGLIO 2018 PER I LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA EDILIZIA E  
INDUSTRIE AFFINI

Caserta, 30 settembre 2021

### VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di settembre, in Caserta

Tra

- la Sezione ANCE di Confindustria Caserta rappresentata dal Presidente, geom. Antonio Pezone, sentita la Delegazione imprenditoriale composta dai sigg.ri Gaetano Barbarano, Enrico Landolfi, assistito dal dott. Lorenzo Chiello, Direttore Generale di Ance Caserta e dalla dott.ssa Francesca Solimene;

e

- la FENEAL-UIL, rappresentata dal segretario provinciale sig. Cirillo Antonio;

- la FILCA-CISL, rappresentata dal Responsabile Territoriale, sig. Antonio Gelo;

- la FILLEA-CGIL, rappresentata dal segretario provinciale, sig.ra Irene Velotti;



Handwritten signatures of the representatives of the ANCE, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, and FILLEA-CGIL.

PREMESSO che in data 18.7.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dell'industria edilizia ed affini;

VISTO l'art.38 del C.C.N.L. 18.7.2018;

VISTO il precedente contratto collettivo provinciale, stipulato in Caserta il 12 maggio 2014, integrativo del CCNL 18 giugno 2008, e accordo di rinnovo del 19 aprile 2010;



VISTO il pre-accordo siglato in data 14 febbraio 2017 che individua le linee guida del contratto integrativo provinciale;

viene sottoscritto, nella stesura definitiva, il rinnovo del contratto integrativo provinciale stipulato per tutti i dipendenti delle imprese edili ed affini operanti nell'ambito della provincia di Caserta.


## SOMMARIO

### *Premessa*

- Art. 1 Le strategie di Intervento*
- Art. 2 La Governance degli Enti Bilaterali*
- Art. 3 Diritti Sindacali*
- Art. 4 Fondo Incentivo all'Occupazione*
- Art. 5 Orario di Lavoro*
- Art. 6 Elemento Variabile di Retribuzione*
- Art. 7 Indennità (Mensa, Trasporto, Lavori Alta Montagna, Lavori Disagiati, Trasferta)*
- Art. 8 Sospensione e Riduzione di Lavoro*
- Art. 9 Ferie*
- Art. 10 Prestazioni ai Lavoratori*
- Art. 11 Trattamento economico per Ferie, Festività e Gratifica Natalizia*
- Art. 12 Cassa Edile*
- Art. 13 Quote Territoriali e Nazionali di Adesione Contrattuale*



- Art. 14 *Previdenza Integrativa*
- Art. 15 *Lavoratori Stranieri*
- Art. 16 *Diritto allo Studio*
- Art. 17 *Lavoro a Cottimo*
- Art. 18 *Anzianità Professionale Edile Ordinaria*
- Art. 19 *Fondo Nazionale Prepensionamento*
- Art. 20 *Iniziative per il Settore delle Costruzioni*
- Art. 21 *Ente Unico per la Formazione e Sicurezza*
- Art. 22 *Formazione sulle nuove tecnologie del Costruire*
- Art. 23 *Formazione Sicurezza*
- Art. 24 *Rappresentanti Lavoratori Sicurezza Territoriali (RLST)*
- Art. 25 *Blen-It*
- Art. 26 *Ambiente di Lavoro – Indumenti e Dispositivi di Protezione Individuali*
- Art. 27 *Concertazione Preventiva*
- Art. 28 *Appalti e Subappalti*
- Art. 29 *Clausola Sociale*
- Art. 30 *Ferie e Permessi Solidale*
- Art. 31 *Smart Working*
- Art. 32 *Oneri di Settore*
- Art. 33 *Una Tantum*
- Art. 34 *Norma di Rinvio*
- Art. 35 *Decorrenza e Durata*
- Art. 36 *Disposizioni Finali*



## PREMESSA

L'edilizia, pur di fronte a timidi segnali di ripresa registrati a inizio 2020, condizionati poi dall'ondata dell'emergenza sanitaria Covid-19, si pone, davanti alle emerse emergenze strutturali del paese, quale settore strategico di rilancio dell'economia anche della provincia di Caserta.

A Caserta una buona parte della crisi e del minor afflusso di massa salari al sistema Cassa Edile, è legata al fenomeno del lavoro nero e/o grigio, 7 lavoratori su 10 sono irregolari (dati INL Regionale), dalla fuga dal contratto edile ed alle conseguenze del dumping contrattuale dovuto all'applicazione di contratti concorrenti sul piano dei costi. In questi fenomeni si sostanzia una delle maggiori criticità in tema di concorrenza sleale tra imprese e alterazione dei principi di corretta e libera concorrenza. Ai deboli segnali positivi presenti nel territorio provinciale, vedi l'avvio di alcune grandi opere strutturali, come la cantierizzazione dell'Av/Ac Napoli-Bari, corrisponde, per gli altri, un dato di sostanziale stagnazione o indebolimento frutto innanzitutto della contrazione legata all'emergenza sanitaria creatasi da marzo 2020 per effetto del Covid-19.

In questo difficile contesto, reso ancora più complicato dall'incertezza dell'evoluzione della curva pandemica, sembra trovare posto una prudente fiducia di crescita del settore legata alla forte iniezione di investimenti che, in primo luogo, riguarderanno il settore dell'edilizia e delle costruzioni complessivamente.



Il lavoro messo in campo in questi mesi, dai protocolli sicurezza Covid-19, ai protocolli con MIT e grandi stazioni appaltanti come RFI, nonché l'accordo tra le parti sociali sul Durc per congruità e il conseguente Decreto Ministero del Lavoro 143/2021, inseriti in un quadro di programmazione della spesa che interesserà ingenti risorse economiche, dai fondi Europei, ordinari e straordinari, a quelli nazionali, candidano il settore delle costruzioni quale settore di rilancio dell'economia del nostro paese e pongono, inoltre, sul piano delle tutele, basi solide per la gestione del lavoro e della sicurezza sul lavoro

In questo quadro di previsione di spesa il ruolo della contrattazione e della bilateralità del settore edile, assume carattere di ulteriore valenza sia sul piano della corretta gestione delle dinamiche di settore, vedi i principi di sana e corretta concorrenzialità tra le imprese Casertane, sia come regolatore dei processi di innovazione e di riqualificazione del mercato e delle professionalità attraverso il rilancio della mission del nostro centro di formazione e sicurezza.

Se guardiamo i dati e le previsioni di spesa del settore edilizia, vediamo che crescita e occupazione sono destinati a vivere il cosiddetto "rimbalzo" da cui non potrà che scaturirne il rilancio del lavoro nonché dello sviluppo economico e infrastrutturale anche nella nostra provincia.

In questo quadro di opportunità, l'Integrativo Provinciale dovrà favorire e individuare processi legati alla legalità, alla trasparenza e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Vanno combattute, attraverso politiche attive, tutte le forme di precarizzazione e di lavoro irregolare, affinché il disagio sociale, ulteriormente esploso nel periodo di emergenza sanitaria, possa trovare sostegno nelle iniziative di settore che le parti sociali potranno e sapranno mettere in campo.

Nei mesi di emergenza sanitaria che abbiamo alle spalle, i temi della sostenibilità, nonché quelli legati alla riconversione dell'uso delle materie prime seconde, sono stati al centro di tutte le ipotesi



di riprogrammazione del settore delle costruzioni. La Green economy, termine sempre più usato, indica il modello verso cui tendere sia in termini di innovazione tecnologica e di processo del prodotto sia in termini di economia sostenibile. Sostenibilità ambientale, rigenerazione urbana e territoriale, infrastrutturazione materiale e immateriale sono le linee guida su cui far convergere iniziative, attività e risorse della nostra bilateralità, non solo per candidarla quale strumento di governo della transizione, ma anche per accompagnare il settore in quella riqualificazione professionale di cui ha bisogno.

Se il settore dell'edilizia a Caserta, ha scontato in passato una mancata programmazione rispetto le nuove tecnologie del costruire e del green building, i nuovi indirizzi strategici ci spingono in tale direzione e se la green economy sarà la grande sfida del terzo millennio, tutti gli attori sociali devono saper affrontare, a partire dalla riorganizzazione della produzione, la vera transizione verso un'economia sostenibile.

Per questo riteniamo che l'Integrativo territoriale debba essere uno strumento al servizio dell'innovazione, della qualità, dell'aumento dei diritti, dei redditi, della valorizzazione professionale e sociale dei lavoratori e che possa rilanciare anche il settore all'altezza delle sfide in campo.

In questo scenario, la formazione assume carattere fondamentale affinché si possano dare risposte concrete alle esigenze formative legate allo sviluppo di nuove metodologie produttive e progettuali, in modo da poter offrire a lavoratori ed imprese validi percorsi di qualificazione del capitale umano che rendano il tessuto produttivo più "attrezzato" alle nuove esigenze di mercato e permetta ai lavoratori di essere inquadrati nel giusto livello retributivo.

Gli ultimi rinnovi contrattuali, nazionali e territoriali, hanno evidenziato una tendenza ad uniformare sia le strategie contrattuali, con una nuova governance degli Enti bilaterali, sia alcuni istituti fondamentali presenti nei contratti dei diversi settori come ad esempio il welfare sociale (Fondo prepensionamenti e Fondo giovani) e le prestazioni sanitarie (Sanedil).

Per quanto riguarda invece gli aspetti economici e, in particolare, la gestione delle risorse presso le Casse Edili, con l'istituzione della contribuzione stabilita dal vigente CCNL obbligano la stessa al raggiungimento, attraverso i piani industriali, dell'equilibrio di bilancio nonché rilanciare, sul piano politico, una efficace contrattazione territoriale.

## Art. 1. Le Strategie di Intervento

Le ingenti risorse economiche, frutto della messa a disposizione di finanziamenti europei e delle misure nazionali, pongono, sul piano della programmazione e della progettazione, la capacità di individuare interventi strategici.

Vanno individuate sul territorio le priorità per il rilancio del settore delle costruzioni partendo da una profonda analisi economico-finanziaria con particolare attenzione ai fabbisogni da tradurre in canali di intervento al fine di attivare/sbloccare gli adeguati investimenti avendo particolare attenzione verso le misure in atto degli investimenti in campo come infrastrutture, a partire dai vari "Bonus", alla messa in sicurezza del territorio (rischio sismico e idrogeologico), la Rigenerazione urbana e consumo del suolo (ristrutturazione dei centri storici, gli interventi su patrimonio storico

artistico), l'edilizia scolastica e ospedaliera, i piani di edilizia economico popolare e la riconversione del patrimonio edilizio (aree dismesse, a riconversione industriale o del patrimonio pubblico).

Su tali temi si individueranno azioni comuni da compiere per la sensibilizzazione delle Istituzioni locali e regionali ai fini delle scelte politico/amministrative da inserire nei piani di investimento pubblico triennale.

## **Art. 2. La Governance degli Enti Bilaterali**

La messa in sicurezza degli enti bilaterali, Cassa Edile e CFS, assume carattere prioritario in questo integrativo provinciale. Occorre monitorare costantemente la sostenibilità dei costi affinché servizi e prestazioni possano trovare conferma nella corretta funzionalità degli Enti.

In primo luogo, la destinazione della contribuzione prevista dal CCNL vigente deve essere un obiettivo primario al fine di garantire l'applicazione del CCNL 18/7/2018 e delle linee guida per l'applicazione del relativo allegato 2 nella consapevolezza che le risorse degli Enti devono prioritariamente essere destinate ai lavoratori e alle imprese. Sulla scorta di quanto fissato dalla contrattazione nazionale, nonché dai vari accordi e protocolli sottoscritti nel corso dell'ultimo anno, vanno riorganizzate le attività degli uffici individuando attività e competenze tali da mettere a sistema percorsi virtuosi, sia sul piano dei costi che sul piano delle attività. Particolare attenzione va posta alla formazione e riqualificazione del personale, destinandolo, ad esempio, a quelle attività di maggiore sofferenza come il recupero crediti, o prevederne altre ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva nonché della presenza delle partite IVA e dei lavoratori autonomi "fittizi".

Nella gestione dei software, particolare attenzione dovrà essere posta alle griglie e ai filtri affinché consentano su anno solare e in sinergia con tutte le casse edili regionali, di determinare il blocco delle eventuali ore eccedenti i limiti prestabiliti dal CCNL e dalla legge (ferie, permessi etc.), con l'eventuale calcolo opzionale di una sanzione sulle irregolarità. Inoltre, nel caso in cui l'azienda non fornisca esaurienti spiegazioni sulle ore mancanti in denuncia la Cassa Edile dovrà chiedere il pagamento dei contributi e degli accantonamenti fino a concorrenza delle ore lavorabili del mese. Dovranno essere previsti altresì correttivi che consentano un controllo ferreo sulle somme dichiarate dall'impresa a titolo di malattia e infortunio ai fini della compensazione e che rendano fruibile la compensazione sul totale da versare solo a valle del controllo e del riscontro dell'esattezza dei dati trasmessi

Fuga dal contratto nonché regolarità delle imprese versanti, devono essere al centro di un'eventuale azione premiante che l'ente Cassa Edile dovrà porre in essere nei confronti del sistema aziendale. Le contribuzioni a disposizione dovranno avere meramente carattere premiante rivolto alle imprese che oltre alla regolarità in cassa in senso stretto, si rivolgono all'utilizzo del sistema bilaterale nella sua totalità come formazione, sicurezza nonché l'ausilio dei RLS territoriali.

Vanno definite azioni sinergiche che vedano la partecipazione di tutto il sistema bilaterale, dalla Cassa all'Ente Unificato, nonché l'associazione degli Rlst, affinché si possa aumentare il grado di regolarità del settore per il corretto afflusso di massa salari alla Cassa Edile. Vanno individuate funzioni interne agli Enti al fine di una corretta e puntuale applicazione del CCNL edile, nonché dare piena attuazione alle norme previste dal Comitato della Bilateralità in merito alla gestione del DOL, come da Circolare CNCE 29/2015, nonché del DURC per congruità, in ragione dell'accordo

sottoscritto tra le parti costituenti per un efficace controllo della filiera dei subappalti e corretta imputazione dei crediti inevasi. Vanno rideterminati gli accordi siglati tra le parti sociali e la DTL ovvero, le unità sanitarie locali, per l'invio dei dati relativi alle notifiche preliminari di cui all'Art.99 All. XII D.Lgs. n.81/2008 alle Casse Edili ed al CFS ai fini del puntuale monitoraggio dei cantieri e della corretta applicazione contrattuale delle imprese.

Si attueranno i Piani Industriali approvati dagli Enti e sospesi dall'emergenza pandemica, in un'ottica di razionalizzazione dei costi.

### **Art. 3. Diritti Sindacali**

Con riferimento ed in attuazione al C.C.N.L. i Rappresentanti Sindacali sono eletti o nominati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, secondo le norme vigenti e a quanto previsto dal CCNL di categoria.

Nelle Aziende con meno di 15 dipendenti, le Parti concordano, altresì, il riconoscimento di un'ora di Assemblea retribuita, oltre quelle previste dal CCNL per le aziende con almeno 5 dipendenti, per illustrare le attività degli Enti Paritetici. L'assemblea si svolgerà alla presenza delle OO.SS. sottoscrittrici il Contratto Integrativo.

### **Art. 4. Fondo Incentivo Occupazione**

Il Fondo Incentivo Occupazione (finanziato con un contributo a carico delle imprese pari allo 0,10%) richiederà una gestione esclusivamente territoriale (sebbene nell'ambito di un regolamento a respiro nazionale). Le Parti Sociali saranno chiamate a monitorare la correttezza dell'impiego delle disponibilità economiche affinché le premialità attribuite non si risolvano in un mero scambio tra lavoratori (anziani) che escono e lavoratori (giovani) che entrano.



Le parti, inoltre, si riuniranno periodicamente, a chiusura bilancio economico cassa edile, al fine di verificare l'andamento del fondo e laddove lo stesso dovesse risultare sottoutilizzato stabiliranno le iniziative opportune per favorire l'ingresso dei giovani nel settore edile nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento nazionale.

Si introducono 8 ore aggiuntive, alle 16 già previste contrattualmente, di formazione sulla sicurezza svolta esclusivamente presso i nostri enti, al fine di valorizzare il nostro sistema bilaterale nell'esercizio di una delle sue funzioni più importanti, la sicurezza dei nostri lavoratori.

### **Art. 5. Orario di Lavoro**

Ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. 18 luglio 2018, nei cantieri edili della Provincia di Caserta, l'orario normale contrattuale di lavoro è di quaranta ore settimanali, per tutti i mesi dell'anno e ripartito, di norma, su cinque giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, con la possibilità di ripartirlo su sei giorni, dal lunedì al sabato, previo accordo tra le Parti.

È fatta salva la previsione ex art. 10 del C.C.N.L. di recuperare le ore di sosta indipendenti dalla volontà delle Parti o comunque concordate dalle stesse. Per le imprese svolgenti un orario di lavoro



ripartito su cinque giorni, il recupero può essere fatto nel giorno del sabato o nei dieci giorni immediatamente successivi nel limite massimo di un'ora giornaliera.

In presenza di lavori pubblici, per i quali le stazioni appaltanti richiedano, per le caratteristiche dell'opera, regimi diversificati di orari di lavoro, compatibili con le norme di legge e contrattuali, le stesse si attiveranno per l'apertura di un tavolo consultivo ed informativo, possibilmente prima della stesura dei capitolati d'appalto, tra le OO.SS., l'Ance di Caserta e le stesse stazioni appaltanti.

A tal fine saranno verificate le compatibilità in tema di:

- condizioni di organizzazione del lavoro e connessi costi aggiuntivi;
- verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere;
- verifica della compatibilità e delle conseguenze delle lavorazioni nel contesto urbano.

Qualora intervengano, nella fase di esecuzione delle opere, necessarie variazioni all'organizzazione del lavoro, con ricorso a regimi di lavoro a turno, le imprese forniranno, in apposita sessione informativa, tutti gli elementi tecnici idonei ad una valutazione delle R.S.A./R.S.U. e delle organizzazioni sindacali territoriali.

Resta fermo tutto quanto stabilito dagli artt. 5, 6 e 10 del C.C.N.L. 18 luglio 2018.

#### **Art. 6. L'Elemento Variabile di Retribuzione**

L'elemento variabile della retribuzione (EVR) è previsto dall'articolo 38, lettera f), sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dall'articolo 12 del CCNL 18 luglio 2018, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio. Tale elemento *non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto, ed è regolamentato nel modo che segue.*

Le Parti individuano nel 6% dei minimi tabellari in vigore alla data del 31 dicembre 2020 la misura di EVR relativa al periodo di vigenza del presente contratto territoriale.

Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, per individuazione del triennio utile per il raffronto dei parametri territoriali verrà considerato, per ciascuno degli indicatori previsti a livello nazionale e territoriale, quello più recente che abbia disponibili i dati consolidati.

L'incidenza ponderale dei singoli parametri è individuata nelle seguenti percentuali, salvo successiva verifica:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: 25%
2. monte salari denunciato in Cassa Edile: 25%
3. ore di lavoro denunciate in Cassa Edile: 25%
4. numero DURC emessi: 25%



Il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le Parti sulla base dei parametri, secondo i criteri e con le modalità individuati dal C.C.N.L. e dal presente accordo.

Qualora la valutazione dei parametri a livello aziendale - che dovrà essere riferita all'arco temporale individuato secondo il criterio fissato nel precedente quarto comma ed effettuata entro l'anno di erogazione - comporti le conseguenze previste dall'articolo 38, commi 18 e 19, del C.C.N.L., l'impresa è obbligata a trasmettere un'autodichiarazione, redatta secondo lo schema allegato al presente contratto, sia alle Parti sociali che alla Cassa Edile di Caserta, dandone comunicazione alla RSA o alla RSU, ove costituite.

L'omesso adempimento degli anzidetti obblighi di comunicazione o il rifiuto di attivare il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti comporta l'obbligo di erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Per il periodo antecedente la presentazione dell'autodichiarazione, l'impresa erogherà l'EVR nella misura prevista per la generalità delle imprese.

Decorso il termine per l'attivazione del confronto ovvero accertata la ricorrenza dei presupposti di contratto per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori, fin dall'inizio del periodo di competenza, l'EVR nella misura prevista dall'articolo 38 del C.C.N.L..

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre province, per i lavoratori occupati nelle province di Caserta, dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Successivamente, fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei parametri aziendali sarà effettuata triennio su triennio.

Le Parti si danno atto che agli importi relativi all'EVR sarà applicato il trattamento fiscale previsto dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, calcolato sulle ore ordinarie effettive di lavoro.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda a quanto all'uopo disciplinato da citato art.38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

## **Art. 7 Le Indennità**

### **7.a - Mensa**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 CCNL edilizia, l'impresa, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante l'allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze, oppure facendo ricorso a servizi esterni.

Potranno, in alternativa, essere definite convenzioni per la fornitura del servizio mensa con terzi gestori.

Il pasto dovrà prevedere 1 primo, 1 secondo con contorno, 1 bevanda, frutta.

Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione, anche con la

predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro per ciascun pasto consumato.

#### OPERAI - IMPIEGATI

Nei cantieri in cui non ricorre l'obbligatorietà dell'istituzione del servizio di mensa, e ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra, agli operai sarà corrisposta, **a decorrere dal 1 luglio 2021**, un'indennità sostitutiva di euro 6,00 giornaliera, pari a 0,750€ per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliera per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia).

Per gli impiegati l'importo che sarà corrisposto **a decorrere dal 1 luglio 2021**, sarà di euro 6,00 giornaliera, pari a euro 129,75 mensili.

Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto dell'incidenza percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

I suddetti importi sono utili ai fini del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso.

L'indennità suddetta non spetta a coloro i quali non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme sopraindicate, salvo il caso in cui siano impossibilitati ad utilizzare il servizio stesso in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

#### **7.b – Trasporto**

**A decorrere dal 1 luglio 2021**, l'indennità di trasporto a titolo di concorso spese di trasporto urbano ed extra urbano, per gli operai di produzione è fissata nella misura di euro 3,50 giornaliera, pari a euro 0,4375 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato (nei limiti delle otto ore giornaliera per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia).


Per gli impiegati l'indennità è pari a euro 75,68 mensili.

Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto dell'incidenza percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

I suddetti importi sono utili ai fini del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende, nonché l'onere derivante dall'eventuale stipula di convenzioni, fermo restando le condizioni di miglior favore.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui i lavoratori, per raggiungere il luogo di lavoro, fruiscono dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall'impresa, dal proprio domicilio o dal punto di raccolta.

A series of handwritten signatures and initials in dark ink, including a large 'h' on the left, several stylized signatures, and a small circular mark on the right.

### **7.c – Indennità per Lavori in Alta Montagna**

Con riferimento all'art.23 del CCNL 18.7.2018, l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna oltre i 700 metri sul livello del mare è stabilita nella misura del **20%** da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL.

L'indennità suddetta non va corrisposta agli operai che risiedono nello stesso Comune in cui si svolgono i lavori.

### **7.d – Indennità per Lavori Speciali Disagiati**

Fermo restando le percentuali stabilite dall'art. 20 del C.C.N.L. 18 luglio 2018 al personale addetto a lavori in galleria - nel caso in cui i lavori si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità al 25%

Detta percentuale è corrisposta soltanto per il tempo d'effettiva prestazione dell'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo e dall'art. 20 del C.C.N.L. 18 luglio 2018.


### **7.e - Trasferta**

All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Il diritto a percepire la diaria del 10%, di cui all'art.21 del CCNL 18.7.2018, è riconosciuto all'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 10 km fuori dal confine territoriale del comune di assunzione. Per la Provincia di Caserta si conviene l'aumento della diaria dal 10 % al 15% e sarà calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) sub a) dell'art.24 del CCNL, per le ore effettivamente prestate in tali specifiche circostanze. L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro. Per quanto non previsto si fa riferimento all'art.21 del CCNL 18.7.2018.

### **Art. 8. Sospensione e riduzione di lavoro**

Nei casi di sospensione del lavoro o riduzioni di orario determinati da eventi meteorologici per i quali viene richiesto l'intervento delle integrazioni salariali le imprese erogano acconti di importo corrispondente alle relative integrazioni salariali dovute, unitamente alla retribuzione mensile.

Per il singolo operaio – sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative che non continuative – tale acconto non deve superare l'importo complessivo di 150 ore non ancora autorizzate dall'INPS.



## Art. 9. Ferie

In attuazione del vigente C.C.N.L. 18 luglio 2018 si conviene che il periodo di ferie annuali sarà stabilito di comune accordo, tenendo conto delle esigenze aziendali.

Tali ferie, pari a quattro settimane annuali, saranno godute, ove non diversamente concordato tra le Parti, con le seguenti modalità:

- 2 settimane coincidenti col periodo di ferragosto;
- 1 settimana coincidente con le festività natalizie.

La quarta settimana sarà goduta, a richiesta del lavoratore, anche in prosecuzione dei periodi coincidenti con il ferragosto o le festività natalizie, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

In considerazione del sempre crescente impiego sul territorio locale di maestranze di nazionalità non italiana, al fine di consentire ai medesimi il godimento dell'intero periodo feriale in patria, è auspicio delle Parti favorire la concessione, laddove ne venga fatta espressa richiesta, di un periodo continuativo non superiore alle 4 settimane (e comunque non meno di 2 consecutive), sussistendone le condizioni organizzative e produttive aziendali.

## Art. 10. Prestazioni ai lavoratori

Con il CCNL 2018 e l'avvio del fondo nazionale Sanedil, alcune prestazioni legate a eventi sanitari trovano respiro nazionale, pertanto l'aliquota dello 0,45% della massa salari, a disposizione delle Case Edili, dovrà incentrarsi su un paniere di prestazioni attinenti le tipologie di richieste negli anni utilizzate dai lavoratori.

Le parti concordano di ridurre il requisito minimo di accesso alle prestazioni assistenziali extracontrattuali a 600 ore (dalle 700 attuali) di lavoro ordinario e/o convenzionali. Resta invariato il numero delle 350 ore per il contributo una tantum e l'assegno matrimoniale.

Le Parti concordano, ferme restanti le prestazioni già previste, di introdurre le seguenti voci:

contributo annuo di euro 400 per spese universitarie per studenti in regola con il corso di studi, con l'applicazione delle medesime regole già previste dal vigente Regolamento della Cassa Edile per il concorso delle spese didattiche e per i medesimi importi. L'importo verrà corrisposto sulla base della situazione reddituale certificata dal modello ISEE.

contributi di una borsa di studio per il conseguimento del diploma di scuola media di euro 200,00 annue.

L'assegno di studio già in vigore, viene aumentato a 200,00 euro annue per ogni figlio a carico del lavoratore.

contributo di natalità/adozione pari a euro 500,00.

Introduzione premio di ingresso nel settore edilizia di euro 500,00 per i giovani con qualifica di operaio fino a 32 anni di età. L'importo verrà erogato al raggiungimento delle 600 ore di lavoro ordinario e/o convenzionale.

Fornitura, all'atto della prima iscrizione, di un giubbotto ad alta visibilità.

Soppressione indennità per tossicodipendenza.

Le Parti, al fine di ridurre il fenomeno dell'assenteismo, per malattia inferiore a 6 giorni, concordano di introdurre una prestazione extracontrattuale così determinata:

Op IV liv euro 27,29 gg

Op III liv euro 26,02 gg

Op II liv euro 24,40 gg

Op I liv euro 22,28 gg


La misura, di cui al punto precedente, ha carattere sperimentale ed avrà durata annuale, la stessa sarà mantenuta per l'intero triennio solo laddove sarà raggiunto e verificato l'obiettivo della riduzione del 15% dell'incidenza della malattia sulla base dei dati del 2019, forniti dalla Cassa Edile rispetto alle ore di malattia denunciate e pagate dalla Cassa Edile. La prestazione verrà erogata direttamente dalla Cassa Edile di Caserta previa richiesta del lavoratore attraverso apposita modulistica da inoltrare anche per il tramite dell'impresa, oppure direttamente allo sportello della Cassa Edile o per il tramite delle OO.SS. firmatarie il CCPL della provincia di Caserta, entro e non oltre i sessanta giorni dall'inizio della malattia, pena la decadenza, e corredata dalla copia del certificato medico. La prestazione non spetta qualora il lavoratore si sia sottratto alla effettuazione della visita domiciliare di controllo predisposta dall'Istituto Previdenziale o dal datore di lavoro

### **Art. 11. Trattamento economico per ferie, festività e gratifica natalizia**

Il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, ai sensi dell'art.18 del CCNL 18.7.2018, va assolto con la percentuale del 18,50%, di cui il 10% a titolo di gratifica natalizia e l'8,50% a titolo di ferie.

Detta percentuale del 18,50% sarà versata, esclusivamente alla Cassa Edile, secondo le norme del citato art.18, dalle imprese che osserveranno le seguenti modalità:

- gli importi delle quote corrispondenti alla percentuale del 18,50% (nella misura convenzionale del 14,20% al netto delle ritenute di legge), verranno accantonati dalle imprese presso la Cassa Edile con versamenti mensili posticipati, e precisamente nei 30 giorni del mese successivo al periodo in cui si riferiscono, con la compilazione e con la rimessa delle apposite denunce dei lavoratori occupati e con l'indicazione delle retribuzioni corrisposte a ciascuno di essi.
- La percentuale del 18,50% deve calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art.24 del CCNL per tutte le ore ordinarie effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art.17 del citato CCNL.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right.

- L'erogazione agli operai delle somme loro spettanti e accantonate presso la Cassa Edile dovrà rispettare le seguenti scadenze:
  - a) quella relativa al periodo di ferragosto entro e non oltre il 20 luglio di ogni anno;
  - b) quella relativa al periodo natalizio entro e non oltre il mese di novembre di ogni anno.

### **Art. 12. Cassa Edile**

Il contributo a favore della Cassa Edile è stabilito nella misura del 2,25% di cui 1,875 a carico dell'impresa e 0,375 a carico dei lavoratori.

Il contributo è calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art.17 del CCNL 18 luglio 2018.

Il contributo deve essere versato esclusivamente alla Cassa Edile, con versamenti mensili posticipati, nei 30 giorni del mese successivo. In caso di ritardato pagamento, oltre detti termini, troverà applicazione l'apposita disciplina così come stabilita dalla Cassa Edile e che si intenderà integralmente recepita ad ogni effetto nel presente contratto.

### **Art. 13. Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale**

Per la quota nazionale di adesione contrattuale si rinvia al disposto contrattuale (art.36, lettera c) del CCNL 18.7.2018.

La quota provinciale di adesione contrattuale è fissata nella misura paritetica dello 0,85% (1,050) a carico dei datori di lavoro e dello 0,85% (1,050) a carico dei lavoratori. Essa va calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 18.7.2018, maggiorati del 18,50% e del 4,95%, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art.17 del citato CCNL. L'importo della quota a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile di Caserta secondo le modalità e le condizioni previste per i versamenti di cui all'art. 12 del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 37 del CCNL 18.7.2018, gli operai hanno la facoltà di cedere mediante deleghe alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori un importo percentuale da prelevarsi sugli accantonamenti a loro favore effettuati presso la Cassa Edile.

### **Art. 14. Previdenza Integrativa**

Le Parti, preso atto degli accordi nazionali vigenti in materia, regolanti la costituzione e la regolamentazione del Fondo di pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali e artigiane edili ed affini – denominato PREVEDI – determinano di attenersi alle procedure previste dai citati accordi e di impegnare la Cassa Edile della Provincia di Caserta a mettere in essere tutte le iniziative necessarie per la promozione e l'adesione dei lavoratori al citato Fondo Prevedi.

Per favorire l'adesione dei lavoratori al Fondo Pensione PREVEDI, la Cassa Edile della provincia di

Caserta predisporrà iniziative informative e promozionali mirate e, in sede di approvazione del bilancio di chiusura di esercizio, predisporrà informativa in merito.

### **Art. 15. Lavoratori Stranieri**

Per favorire l'integrazione dei lavoratori stranieri occupati nel contesto sociale e produttivo del settore le Parti convengono di assegnare al nuovo Ente unificato di Caserta il compito di predisporre programmi formativi di alfabetizzazione di base concernenti la lingua italiana, i diritti civili e contrattuali e il linguaggio della sicurezza sul lavoro.

Si conviene, altresì, di affidare il compito alla Cassa Edile Caserta di verificare le modalità con le quali pervenire al riconoscimento della documentazione dei paesi di origine, al fine di rendere effettivo il diritto alle prestazioni extracontrattuali riconosciute a tutti i lavoratori iscritti alla Cassa stessa.

### **Art. 16. Diritto allo studio**

Le Parti convengono sulla necessità di rendere operanti iniziative atte a garantire il diritto allo studio ai lavoratori del settore, in conformità con quanto stabilito dall'art. 90 del C.C.N.L. 18 luglio 2018.

Le ore previste per il diritto allo studio potranno essere utilizzate anche per l'effettuazione di corsi di riqualificazione ed aggiornamento dei lavoratori che eventualmente il nuovo Ente unificato andrà ad istituire.

L'onere della gestione dei corsi è a totale carico dell'Ente.

Per favorire la partecipazione ai corsi predetti e la diffusa attuazione di quanto previsto dall'art.90, lettera b), del CCNL 18.7.2018, le imprese concederanno permessi retribuiti nei limiti e alle condizioni di cui al richiamato art. 90.

### **Art. 17. Lavori a Cottimo**

Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del C.C.N.L. 18 luglio 2018 e la sua piena applicabilità, il datore di lavoro si impegna a comunicare preventivamente ai delegati sindacali di cantiere ed in mancanza alle Organizzazioni di categoria territoriali i lavori da affidare a cottimo.

### **Art. 18. Anzianità Professionale Edile Ordinaria**

A decorrere dal 1° luglio 2019, il contributo per l'Anzianità Professionale Edile (APE) è fissato nella misura del 2,50%.. Detto contributo è da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. del 18 luglio 2018.



## Art. 19. Fondo Nazionale Prepensionamento

Il contributo per lavori usuranti e pesanti, previsto dal paragrafo 6 dell'art. 108 del C.C.N.L. 18 luglio 2018, fissato nella misura dello **0,10%** da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art.24 del CCNL del 18 luglio 2018, dal 1 ottobre 2018 è stato sostituito dal fondo nazionale di prepensionamento istituito presso la CNCE e alimentato con un contributo a carico delle aziende del 0,20% da calcolarsi sui medesimi elementi di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 18 luglio 2018. Per le prestazioni di cui al presente fondo si farà riferimento al regolamento nazionale presso la CNCE.

## Art. 20. Iniziative per il Settore delle Costruzioni

È determinato nella misura dello **0,10%** il contributo, a carico delle aziende, di finanziamento delle iniziative a carattere territoriale finalizzate al rilancio del settore delle costruzioni.

Esso va calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 18.7.2018 e sarà versata alla Cassa Edile della Provincia di Caserta secondo le modalità previste per le contribuzioni.

## Art. 21. Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza

In base alle previsioni contrattuali riportate nell'allegato al CCNL 1° luglio 2014 "Protocollo sugli organismi bilaterali" e alle indicazioni contenute nel Piano Industriale 2017-2019, sottoscritto in data 14 febbraio 2017 dalle Parti stipulanti il presente Contratto, in data 1 aprile 2019 è stato costituito il nuovo Ente Unico CFS Caserta (Centro Formazione e Sicurezza Caserta) con atto di fusione per incorporazione.

Così come stabilito dall'Accordo nazionale del 25/11/2014, il contributo a favore del nuovo Ente a carico delle imprese, anche in forma cooperativistica, che eseguono lavori nella provincia di Caserta, è fissato, **a decorrere dal 1° novembre 2017**, nella misura dell'**1 %**, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art.17, punto 3) del CCNL 18.7.2018 da versarsi alla Cassa Edile di Caserta con le modalità dalla stessa stabilite.

L'Ente, nell'area della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici, quadri, dirigenti datori di lavoro, secondo le esigenze del mercato del lavoro.

L'Ente, nell'area della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative; lo sviluppo di servizi di supporto a imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria; l'effettuazione nei luoghi di lavoro rientranti nei territori di competenza, di visite tecniche finalizzate a supportare le imprese, nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la

salute e sicurezza sul lavoro; l'attuazione delle procedure dell'asseverazione con il rilascio del relativo attestato.

Nel campo della ricerca e del mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche, l'ente potrà attivare in proprio o con la collaborazione di enti e aziende attività di ricerca e sviluppo e successivo trasferimento tecnologico nei confronti delle aziende e dei lavoratori del settore.

L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

All'Ente sono attribuite, altresì, le funzioni relative alla Borsa Lavoro, (BLEN) quale strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell'ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di cui all'Articolo I del vigentestatuto.

## **Art 22. Formazione sulle nuove Tecnologie del Costruire**

Particolare attenzione deve essere posta a livello territoriale alle possibilità che si aprono per le nuove tecnologie del costruire, le biocostruzioni e il green building. Il CFS territoriale si attrezzerà per poter rispondere alle esigenze formative poste da nuovi modelli del costruire, a partire dal BIM - Building Information Modeling-, fino ad arrivare alle competenze per costruire edifici a basso consumo energetico. L'offerta formativa deve essere modulata su diversi livelli di insegnamento e di apprendimento.

Devono essere individuati corsi professionali specifici che si sviluppino su due direttrici:

- Una formazione propedeutica, indirizzata in modo particolare ai giovani che fanno il loro primo ingresso nel settore, orientata all'utilizzo dei nuovi materiali da costruzione nell'ottica del green building;
- Una formazione orientata alla riconversione delle classiche professionalità presenti nel cantiere verso l'utilizzo di tecniche legate alle biocostruzioni.

Un processo di questo tipo presuppone:

- Una rivisitazione delle competenze e professionalità finora utilizzate nell'ente bilaterale di formazione sia di natura interna che esterna;
- Una riprogrammazione dell'attività didattica in linea con quanto sopra esposto e che sappia rispondere alle esigenze formative del territorio in tema di innovazione tecnologica.

## **Art. 23. Formazione Sicurezza**

La formazione sulla sicurezza svolge un ruolo importante nel sensibilizzare i soggetti coinvolti alla cultura sulla prevenzione. Senza questa grande opera di alfabetizzazione delle maestranze realizzata in questi anni, i dati sugli infortuni e gli incidenti mortali in cantiere sarebbero stati peggiori. E benché il lavoro svolto sia stato importante, sulla sicurezza bisogna invertire il trend negativo che si sta registrando da due anni a questa parte. Dai dati INAIL emerge un quadro preoccupante delle denunce d'infortunio, delle malattie professionali e degli incidenti con esito

mortale. Al fine di potenziare la cultura della sicurezza e di incrementare le iniziative formative per la lotta agli infortuni, e considerando l'eccessiva piccola dimensione di Impresa nella provincia di Caserta, per le aziende sotto i 15 dipendenti, si prevede, un aggiornamento periodico del pacchetto di ore iniziale di formazione così come previsto dall'Art.37, co.11 ultimo periodo del D.Lgs. n.81/2008 per le imprese sopra i 15 dipendenti. Inoltre, sempre nell'ottica di una maggiore diffusione della cultura della sicurezza e di scambio di buone pratiche, resta fondamentale ogni qualsivoglia azione di coordinamento tra i tecnici del CFS, gli RLST e gli RSPP.

#### **Art. 24. Rappresentanti Lavoratori Sicurezza Territoriali (RLST)**

Il contributo a carico delle imprese in favore dell'Associazione RLST per le attività proprie di RLST, a decorrere dal 1° luglio 2019, è pari allo **0,50%** da calcolarsi sugli emolumenti di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. del 18 luglio 2018.

Il contributo sarà versato alla Cassa Edile secondo le modalità già previste per le altre contribuzioni.

In conformità a quanto previsto dall'art. 87 del C.C.N.L. del 18 luglio 2018, nelle aziende con più di 15 dipendenti il rappresentante sindacale è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda a loro interno.

#### **Art. 25. BLEN.IT**

Le Parti firmatarie, ai fini di una razionalizzazione del mercato del lavoro, per favorire l'occupazione e lo sviluppo del settore nella provincia di Caserta, concordano di istituire, un'attività di supporto alla funzione di incontro domanda-offerta di lavoro costituendo, presso il nuovo Ente, uno sportello informativo al servizio delle imprese e dei lavoratori, con particolare riguardo:

- alla promozione e alla circolazione delle informazioni alle imprese e ai lavoratori del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro
- l'istituzione della Borsa Lavoro collegata alla Borsa Lavoro Edile Nazionale, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte di lavoro delle imprese edili;
- all'assistenza delle imprese in relazione ai fabbisogni formativi e occupazionali;
- all'orientamento della richiesta – offerta di lavoro dei lavoratori;
- all'orientamento al settore.

#### **Art. 26. Ambiente di Lavoro – Indumenti e Dispositivi di Protezione Individuali**

Nei cantieri di qualsiasi dimensione, a protezione delle maestranze, si adotteranno tutte le misure e i protocolli anti Covid previste dalle normative vigenti.

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.85 del CCNL 18.7.2018, l'impresa, prima dell'inizio dei lavori, deve provvedere a mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

- un locale uso spogliatoio, doccia e servizio igienico con acqua corrente, riscaldato durante i mesi invernali, idoneo alla conservazione degli abiti;

- un deposito per i Dispositivi di Protezione Individuali atti a tutelare la sicurezza dei lavoratori;
- un locale uso refettorio, dotato di tavoli e sedie con superficie lavabile, riscaldato durante i periodi freddi.

Fermo restando gli obblighi sanciti in tema di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già in essere, l'impresa fornirà al personale di produzione un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche.

Agli operai di produzione l'impresa fornirà ogni anno quattro tute da lavoro, due estive e due invernali.

L'impresa provvederà gratuitamente alla sostituzione, di anno in anno, di detti indumenti.

### **Art. 27. Concertazione Preventiva**

Per tutte le opere pubbliche di medie e grandi dimensioni, da realizzarsi in provincia di Caserta e non rientranti nell'applicazione dell'ex art. 113 CCNL così come individuate dall'art. 6, comma secondo della Legge, n. 236/1993, di importo di aggiudicazione pari o superiore di 4 milioni di euro su base locale, si introduce una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni Territoriali stipulanti il CCPL e le imprese aggiudicatrici dell'appalto.

### **Art. 28. Appalti e Subappalti**

Le Parti si impegnano all'integrale applicazione dell'art.14 del CCNL 18.7.2018 ed in specie per quanto concerne l'obbligo delle imprese al puntuale adempimento di tutte le disposizioni in esso contenute, tra le quali le comunicazioni alla Cassa Edile ed agli altri Organismi previsti nel richiamato articolo. In particolare l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni di cui al punto b), quarto comma, dell'art.14 del CCNL 18.7.2018, quindici (15) giorni prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto; dette comunicazioni vanno effettuate ai dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni Nazionali che hanno sottoscritto il citato CCNL.

Le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente, anche su richiesta di una di esse, i vari problemi emergenti in relazione alla normativa di cui sopra, assumendo le iniziative del caso e provvedendo, nelle sfere di rispettiva competenza, nei termini e nei modi che si renderanno necessari ed opportuni in merito alla gestione dell'appalto o del subappalto.

Si estende l'informativa ex Art.14 CCNL verso cassa edile e OO.SS. anche per le imprese con rapporti di subcontratti, fornitura e subfornitura.

### **Art. 29. Clausola Sociale**

Ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali, il committente o l'impresa affidataria dell'opera, provvederà, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 50/2016, in caso di cessazione di appalto o subappalto e di subentro di altro appaltatore o subappaltatore per il completamento del cantiere,

a fornire all'azienda subentrante l'elenco della forza lavoro in precedenza impegnata, al fine di valutare il reimpiego dei lavoratori fuoriusciti nell'avvicendamento, preservando la propria forza lavoro e nel rispetto del programma di lavoro e delle professionalità.

### Art. 30. Ferie e Permessi Solidali

Su richiesta della RSA/RSU, in mancanza delle stesse su richiesta delle parti sindacali firmatarie il presente accordo, si possono prevedere, previa sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale, la concessione solidale di ferie e permessi. I requisiti dei soggetti destinatari e le soglie orarie sono da stabilire nei singoli accordi.

### Art. 31. Smart Working

Al fine di incentivare le politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita ed ai fini di creare, attraverso la contrattazione, strumenti volti al sostegno e alla tutela della genitorialità e dei soggetti portatori di particolari esigenze legate alla salute dei lavoratori e dei loro familiari, si introduce l'istituto dello smartworking per i dipendenti le cui mansioni siano compatibili con tale strumento, attraverso la stipula di accordi aziendali.

### Art. 32. Oneri di Settore

	Impresa	Dipendente	Totale
Cassa Edile	1,875	0,375	2,250
Fondo Sanitario Nazionale	0,600	-	0,600
Fondo Incentivo all' Occupazione	0,100	-	0,100
Quote Territoriali di Adesione Contrattuale	1,050	1,050	2,100
Quote Nazionali di Adesione Contrattuale	0,225	0,225	0,45
Ente Unico Formazione	1,000	-	1,000
RLST	0,500	-	0,500
Anzianità Professionale Edile	2,530	-	2,530
Fondo Prepensionamenti	0,200	-	0,200
Fondi per Iniziative di Settore	0,100	-	0,100
Fondo Sostegno al Credito	0,100	-	0,100
Totale	8,28	1,65	9,93

### Art. 33. Una tantum

Le Parti concordano sull'erogazione di una somma a titolo di una tantum pari a 150€ da corrispondersi con la retribuzione del mese di ottobre 2021 a tutti i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2021.

### Art. 34. Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Contratto si fa espresso rinvio e riferimento agli accordi precedenti ed al C.C.N.L. 18 luglio 2018 per i dipendenti delle Imprese edili e relativi allegati e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.

### Art. 35. Decorrenza e Durata

Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Caserta e, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 ed avrà durata sino al 31 dicembre 2023, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione Nazionale.

### Art. 36. Disposizioni Finali

Le Parti concordano di adeguare alle eventuali modifiche legislative, nazionali e regionali, che dovessero intercorrere nel corso della sua validità, l'articolato interessato del presente accordo.

#### PARTI FIRMATARIE

Sezione ANCE di Confindustria Caserta



Segreteria FENEAL UIL




Responsabile Territoriale FILCA CISL



Segreteria FILLEA CGIL

Le parti firmatarie del presente contratto, in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale vigente in relazione agli oneri di settore (così come da tabella riportata nell'art 32 del presente Contratto Collettivo Integrativo Provinciale) concordano sull'applicazione a livello territoriale della contribuzione approvata dalle medesime parti con verbale di accordo del 22 febbraio 2019 (in allegato).

The image shows six handwritten signatures in red ink, arranged in two rows of three. The signatures are stylized and cursive, typical of legal documents. The top row contains three signatures, and the bottom row contains three signatures.

	Dal 1° Ottobre 2018 all'esaurimento Ape			da Esaurimento Ape			PERIODO DEFINITIVO		
	DITTA	DIPENDENTE	TOTALE	DITTA	DIPENDENTE	TOTALE	DITTA	DIPENDENTE	TOTALE
CASSA EDILE*	2,333	0,467	2,800	1,875	0,375	2,250			
FONDO SANITARIO NAZIONALE*	0,350		0,350	0,600		0,600			
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE	0,100		0,100	0,100		0,100			
QUOTE TERRITORIALI DI ADESIONE CONTRATTUALE	1,050	1,050	2,100	1,050	1,050	2,100			
QUOTE NAZIONALI DI ADESIONE CONTRATTUALE	0,225	0,225	0,450	0,225	0,225	0,450			
ENTE UNICO FORMAZIONE	1,500	-	1,500	1,000	-	1,000			
R.L.S.T.	0,600	-	0,600	0,500	-	0,500			
ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE	1,600	-	1,600	2,500	-	2,500			
FONDO PREPENSIONAMENTI	0,200	-	0,200	0,200	-	0,200			
FONDO SOSTEGNO AL CREDITO	0,200	-	0,200	0,100	-	0,100			
FONDO INIZIATIVE TERRITORIALI DI SETTORE	0,100	-	0,100	0,100	-	0,100			
<b>TOTALE</b>	<b>8,2583</b>	<b>1,7417</b>	<b>10,0000</b>	<b>8,2500</b>	<b>1,6500</b>	<b>9,9000</b>			

ALL. A

alla istituzione del Fondo Sanotario Nazionale\*

Quote Cassa Edile e Fondo Nazionale dopo attivazione Fondo			
DITTA	DIPENDENTE	TOTALE	
2,083	0,467	2,550	
0,60		0,60	

*[Handwritten signatures and initials in red ink]*

*[Handwritten signatures and initials in black ink]*